

Naturalizzazione ordinaria

secondo il diritto federale - Legge sulla cittadinanza (LCit)

secondo il diritto cantonale - Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Dal **1. gennaio 2018** è entrata in vigore la nuova Legge sulla cittadinanza.

Ogni cittadino straniero residente a Chiasso ha il diritto di inoltrare una domanda di naturalizzazione, **se rispetta le seguenti condizioni indispensabili:**

- Essere in possesso di un permesso C in corso di validità
- Aver risieduto per almeno 10 anni in Svizzera
- Aver risieduto per almeno 5 anni in Ticino
- Aver risieduto per almeno 3 anni a Chiasso, dei quali i due precedenti l'inoltro della domanda
- Conoscenza scritta (A2) e parlata (B1) dell'italiano
- Non aver fatto capo all'aiuto sociale nei tre anni precedenti la domanda
- Essere in regola con il pagamento delle imposte
- Non avere in corso alcuna procedura all'Ufficio esecuzioni e fallimenti
- Rispettare la sicurezza e l'ordine pubblico
- Avere delle conoscenze di storia, geografia e civica del Ticino
- Incoraggiare l'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali esercita l'autorità parentale.

Nella valutazione dei diversi criteri di naturalizzazione, l'autorità tiene in debita considerazione la situazione personale di ogni candidato. Le persone invalide, affette da una grave malattia oppure che hanno delle gravi difficoltà a leggere e scrivere e che per queste ragioni non adempiono a certe condizioni, ed in particolare alla conoscenza scritta e parlata dell'italiano e alla riscossione di aiuti sociali, possono segnalare queste circostanze al momento dell'inoltro della domanda di naturalizzazione.

Uno dei criteri più importanti per la naturalizzazione è il rispetto dei valori indicati nella Costituzione federale: democrazia, autodeterminazione e parità dei sessi. L'ordinanza federale menziona però anche il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza, la libertà di espressione, l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo. Anche frequentare la scuola dell'obbligo è un valore costituzionale.

Nel calcolo degli anni di residenza in Svizzera, non sono presi in considerazione quelli trascorsi al beneficio di un permesso N (richiedenti l'asilo) o di un permesso L; mentre quelli con il permesso F (ammissione provvisoria), contano la metà.

Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 ed i 18 anni contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere di almeno 6 anni.

Chi è di lingua madre italiana o ha frequentato almeno cinque anni di scuola dell'obbligo in Ticino o ha concluso una formazione a livello secondario oppure terziario, non dovrà dimostrare le proprie competenze linguistiche.

Senza questi presupposti i candidati dovranno presentare un certificato che attesta il livello A2 per lo scritto e il livello B1 per il parlato, rivolgendosi ad uno degli enti di certificazione di livello internazionale presenti in Ticino; oppure presentando il "Passaporto delle lingue" (www.fide-info.ch).

Chi non ha frequentato almeno cinque anni di scuola dell'obbligo in Ticino o non ha concluso una formazione a livello secondario oppure terziario in una scuola ticinese, dovrà dimostrare la propria familiarità con le condizioni di vita svizzera, frequentando un corso di formazione alla cittadinanza.

I corsi sono proposti dall'Istituto della formazione continua del DECS (www.ti.ch/ifc):
Casella postale 2170, 6501 Bellinzona; tel. 091 / 814.16.71; e-mail: decs.ifc@edu.ti.ch.

I candidati alla naturalizzazione che devono certificare la conoscenza della lingua italiana, rispettivamente superare il corso di cittadinanza, devono iniziare dalla certificazione della lingua italiana.

I figli minorenni possono essere inseriti nella domanda di uno dei due genitori. Se hanno già compiuto 16 anni devono però compilare un dossier separato.

Partner registrati di un/a cittadino/a svizzero/a

Contrariamente al matrimonio, l'unione registrata non dà diritto alla naturalizzazione agevolata al partner straniero di un cittadino svizzero: va presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria. Il/La richiedente deve dimostrare di aver risieduto in Svizzera per almeno 5 anni fra i quali l'anno precedente alla presentazione della richiesta e di vivere da almeno tre anni in unione domestica registrata con il/la partner svizzero/a.

(procedura ordinaria tramite formulario 1.B - vengono richiesti meno anni di residenza)

In Svizzera la doppia cittadinanza è ammessa senza limitazioni dal 1. gennaio 1992. Perciò lo straniero naturalizzato non deve più rinunciare alla sua cittadinanza d'origine. È tuttavia possibile che il diritto dello Stato di provenienza preveda la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto volontario della cittadinanza di un altro Stato. Informazioni precise al riguardo possono essere fornite unicamente dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese d'origine.

Procedura

I formulari necessari per le pratiche di naturalizzazione sono a disposizione presso la:
Cancelleria comunale – c/o Palazzo municipale – Piazza Col. C. Bernasconi 1 –
6830 Chiasso, tel 058 / 122 48 21, e-mail: municipio@chiasso.ch.

Costi della procedura

A livello comunale, il Municipio di Chiasso ha fissato le seguenti tasse:

- | | |
|---|--------------|
| - pratica di naturalizzazione ordinaria giovani fino 20 anni: | fr. 600.-- |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria: | fr. 1'200.-- |

A livello cantonale la tassa è di fr. 800.-- per le procedure individuali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri, più eventualmente fr. 100.-- per ogni figlio minorenne straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore.

A livello federale la tassa è di fr. 100.-- per i maggiorenni, fr. 50.-- per i minorenni e fr. 150.-- per i coniugi che presentano le relative domande congiuntamente.

Le tasse sono riscosse indipendentemente dall'esito della procedura.